

Carta dei servizi del Corecom Veneto

(estratto dalla Carta dei servizi del Consiglio regionale del Veneto)

Indice

Tentativo obbligatorio di conciliazione (UG)	1
Provvedimenti temporanei (GU5)	3
Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche	5
Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale	6
Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)	7
Sportello Help Web Reputation	8
Accesso alla programmazione regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo - RAI VENETO	10
Assistenza al funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (Corecom Veneto)	11
Esercizio del diritto di rettifica	12
Messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito (c.d. MAG) durante le campagne elettorali e referendarie	13
Monitoraggio delle emittenti televisive locali in periodo elettorale o referendario	15
Segnalazione di violazione della normativa in materia di <i>par condicio</i> elettorale	17

Tentativo obbligatorio di conciliazione (UG)

Descrizione servizio Controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazione, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere AGCOM, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi. Tentativo obbligatorio di conciliazione.

Struttura competente Unità Conciliazioni Corecom
telefono 1451
posta elettronica: conciliazioni.corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione L'utente deve accedere alla piattaforma [Conciliaweb](#) tramite le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o C.I.E. (Carta di identità elettronica). Deve quindi compilare la domanda di conciliazione (UG). Una volta inserita l'istanza verrà generato un fascicolo elettronico, con un numero identificativo. Da quel momento le parti potranno consultare il fascicolo per avere evidenza di tutti gli eventi che lo riguardano. Ogni volta che si verifica un nuovo evento un messaggio di alert avviserà le parti tramite email o SMS.

Standard di qualità:

tempestività Il Co.re.com qualora rilevi, anche su segnalazione dell'Operatore, una causa di inammissibilità dell'istanza, ne dà comunicazione alla parte istante, che ha la facoltà di correggere o integrare l'istanza entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione ovvero fino al momento dell'udienza se fissata in data anteriore a detto termine. Decorso tale termine, o nel corso dell'udienza se anteriore, qualora la causa di inammissibilità non sia stata eliminata, il Corecom comunica alle parti la conclusione della procedura, disponendone l'archiviazione.

Il Co.Re.Com. comunica alle parti il nome del Conciliatore designato entro venti giorni dalla proposizione dell'istanza, nel caso di conciliazioni semplificate, o, comunque, prima dell'udienza, negli altri casi.

contenuto/efficacia Prima dell'avvio della procedura di conciliazione vera e propria le parti, senza l'intervento di un conciliatore del Co.re.com, possono scambiarsi proposte per la composizione transattiva della controversia (negoziazione diretta) tramite la piattaforma. Se l'esito di tale attività di negoziazione è favorevole, la piattaforma rilascia un'attestazione dell'accordo raggiunto che utente e

operatore firmano elettronicamente, con la conseguente archiviazione del procedimento.

Ove la negoziazione diretta non porti a un accordo transattivo, ha avvio la fase di conciliazione.

La conciliazione avviene in forma semplificata, tramite uno scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il conciliatore, ove riguardi le materie indicate all'art. 8 del Regolamento.

Per tutte le altre materie, la conciliazione si svolge in videoconferenza, accedendo a una stanza virtuale riservata, cliccando sul link indicato nel fascicolo elettronico, o tramite comunicazione a distanza. In udienza le parti intervengono personalmente, ma possono farsi rappresentare da soggetti delegati.

Se la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore redige un verbale - titolo esecutivo a tutti gli effetti - in cui si prende atto dell'accordo che conclude la controversia. Diversamente, se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su alcuni dei punti controversi, il conciliatore, sempre tramite verbale, attesta l'esito negativo della conciliazione.

Provvedimenti temporanei (GU5)

Descrizione servizio Controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazione, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere AGCOM, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi. Ripristino servizio sospeso.

Struttura competente Unità Conciliazioni Corecom
telefono 1451
posta elettronica: conciliazioni.corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione Nel caso in cui l'istante subisca la sospensione del servizio telefonico o altre forme di abuso, contestualmente alla proposizione dell'istanza di conciliazione, può chiedere al Co.Re.Com. l'adozione di provvedimenti temporanei finalizzati alla risoluzione del disservizio lamentato. In questo caso l'utente deve utilizzare un modello, denominato Provvedimento temporaneo GU5. Verrà generato un fascicolo elettronico, con un numero identificativo. Da quel momento le parti potranno consultare il fascicolo per avere evidenza di tutti gli eventi che lo riguardano. Ogni volta che si verifica un nuovo evento un messaggio di alert avviserà le parti tramite email o SMS.

Standard di qualità:

tempestività Il Co.re.com entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza (Gu5) assegna il responsabile dell'istruttoria ed entro 10 giorni in caso di accoglimento della richiesta adotta un provvedimento temporaneo per il ripristino della funzionalità del servizio; nel caso di non accoglimento della richiesta adotta un provvedimento di rigetto ed in caso di ripristino del servizio o rinuncia dell'istante emette un provvedimento di archiviazione.

contenuto/efficacia Dopo l'assegnazione da parte del Corecom del formulario GU5 l'Operatore, nei 5 giorni successivi, può produrre eventuali memorie o documentazione.

Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti e informazioni anche a operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione dipende dal comportamento di uno o più operatori diversi da quello indicato nell'istanza, il Corecom può estendere il procedimento nei confronti di tali operatori.

I provvedimenti temporanei adottati devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Corecom competente ne informa tempestivamente l'Autorità per

l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 31,
della legge n. 249/1997.

Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

Descrizione servizio	Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.
Struttura competente	Corecom Veneto telefono 1662 posta elettronica: definizioni.corecom@consiglioveneto.it
Modalità di erogazione	Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere al CORECOM di definire la controversia compilando un'apposita istanza, tramite la piattaforma on-line <i>ConciliaWeb</i> .
Standard di qualità:	
tempestività	Il CORECOM, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro venti giorni dal ricevimento della stessa comunica alle parti l'avvio del procedimento. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centottanta giorni decorrenti dalla data di deposito dell'istanza.
contenuto/efficacia	Il servizio viene erogato direttamente dalla struttura competente che ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale

Descrizione servizio Monitoraggio e vigilanza sul rispetto della normativa di settore da parte dei soggetti operanti nel sistema radiotelevisivo locale con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di obblighi di programmazione, comunicazione commerciale audiovisiva e garanzia dell'utenza inclusa la tutela dei minori.

Struttura competente Unità monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e ROC
telefono 1666
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione D'ufficio o su segnalazione dei cittadini o della Polizia Postale e delle Comunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico.

Standard di qualità:

tempestività La notifica dell'atto di accertamento e contestazione deve intervenire entro il termine di 90 giorni dalla formale conoscenza dei fatti da valutare. Entro i 90 giorni successivi alla notifica dell'atto di accertamento e contestazione deve essere quindi trasmessa all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una relazione illustrativa delle risultanze istruttorie con la consequenziale proposta di archiviazione o irrogazione della sanzione.

contenuto/efficacia Spetta al Corecom lo svolgimento dell'attività di registrazione (24 ore su 24), l'analisi e la valutazione dell'emesso, nonché la prima parte del procedimento sanzionatorio che si sviluppa con l'accertamento della violazione e la contestazione della stessa al fornitore di servizi media audiovisivi. Attraversando una fase di contraddittorio con la parte, il procedimento si conclude poi con la trasmissione all'Autorità di una relazione finale contenente la proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio ovvero di archiviazione.

Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Descrizione servizio Il Corecom aggiorna e gestisce a livello regionale il Registro degli Operatori di Comunicazione utilizzando un sistema informativo automatizzato fornito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tutte le istanze e le comunicazioni previste dal regolamento Agcom sono attualmente predisposte ed inviate in forma esclusivamente telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it

Struttura competente Unità monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e ROC
telefono 1666
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione D'ufficio (limitatamente alla cancellazione degli operatori che risultino cessati dal Registro delle Imprese) o su istanza dell'operatore di comunicazione.

Standard di qualità:

tempestività Salvi i casi di sospensione necessari per acquisire eventuale documentazione integrativa, il Corecom provvede ad evadere le istanze pervenute entro 30 giorni dalla loro presentazione.

La cancellazione d'ufficio dell'operatore è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione informatizzata della cessazione dell'attività nel Registro delle Imprese.

contenuto/efficacia Le attività di gestione del ROC di competenza del Corecom, comprendono:

- l'iscrizione degli operatori previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;
- l'aggiornamento del Registro con eventuale cancellazione delle imprese non più in possesso dei requisiti di legge;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro stesso.

Sportello Help Web Reputation

Descrizione servizio Lo "Sportello Help Web Reputation" (di seguito denominato "Sportello") offre un servizio totalmente gratuito finalizzato ad aiutare concretamente gli utenti della Rete nella tutela della propria reputazione digitale.

In particolare, lo Sportello svolge attività di tutela della reputazione digitale delle persone fisiche residenti in Veneto, volta alla segnalazione ai fini di rimozione delle fattispecie lesive della dignità, dell'immagine o comunque realizzate in assenza di consenso, con esclusione dei casi inerenti direttamente o indirettamente all'esercizio delle attività-professioni svolte, ovvero all'esercizio delle funzioni pubbliche svolte dal richiedente/segnalante.

Le attività dello Sportello sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Corecom, reperibile nel sito ufficiale del Corecom Veneto <http://corecom.consiglioveneto.it> nella parte dedicata allo Sportello.

[Nel dettaglio, come precisato all'art. 6 del Regolamento, lo Sportello può intervenire solo su istanza delle persone fisiche residenti nel Veneto, nei seguenti casi:](#)

- se sono stati pubblicati sul web articoli, commenti, immagini, video lesivi della reputazione, della dignità o dell'immagine della persona interessata con particolare riferimento all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alla disabilità, all'etnia, alla religione e alle condizioni personali e sociali della persona interessata;
- se sono stati diffusi nel web dati o informazioni personali (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, o episodi inerenti la vita privata), video, immagini, foto, scritti personali o corrispondenza senza un espresso consenso dell'interessato.

Il Corecom, tramite i propri uffici, acquisisce le segnalazioni relative alle problematiche di tutela della web reputation, salvo i casi di competenza della Polizia Postale.

Struttura competente Corecom – Ufficio Supporto Corecom
Numero verde 800294000, attivo dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
Posta elettronica: sportellowr.corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione Allo Sportello si accede con segnalazione, mediante compilazione di un apposito formulario scaricabile collegandosi ad apposito link presente sul sito del Corecom, da inviare all' indirizzo e-mail ivi indicato sportellowr.corecom@consiglioveneto.it

Standard di qualità:

tempestività Viene fornito riscontro entro 30 gg. dal ricevimento della segnalazione, all'esito delle attività istruttorie.

contenuto/efficacia Lo Sportello opera mediante personale del Corecom incaricato dal Dirigente al fine di procedere, come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, a: ricezione della richiesta di intervento; eventuale ricevimento dei richiedenti presso gli Uffici, previo appuntamento, per la valutazione dell'istanza; valutazione preliminare circa l'ammissibilità richiesta; invio all'utente della comunicazione del Dirigente capo servizio di presa in carico della richiesta di intervento, di avvio del procedimento e conseguenti attività volte alla tutela della web reputation del richiedente rispetto alle fattispecie segnalate, anche avvalendosi del supporto tecnico-informatico e giuridico di una società esterna; invio all'utente della comunicazione del Dirigente capo servizio a conclusione dell'attività svolta.

Accesso alla programmazione regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo - RAI VENETO

Descrizione servizio Attività volta a consentire ai soggetti collettivi, rientranti nelle categorie specificamente individuate dalla legge, l'accesso alla programmazione a diffusione regionale del concessionario pubblico radiotelevisivo (RAI VENETO) mediante trasmissioni autogestite.

Struttura competente Ufficio Supporto Corecom
telefono: 041 2701672
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione Su richiesta del soggetto collettivo organizzato, in conformità al modello allegato al Regolamento adottato dal Comitato.

Standard di qualità:

tempestività I soggetti collettivi devono trasmettere la domanda entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.

L'ufficio provvede sollecitamente alla formulazione della proposta di graduatoria che viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato; successivamente l'ufficio provvede sollecitamente all'invio delle comunicazioni di ammissione/esclusione ai soggetti collettivi, alla RAI ed alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso radiotelevisivo; una volta pervenute tutte le registrazioni l'ufficio provvede a redigere l'istruttoria che viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato.

In seguito l'ufficio provvede sollecitamente all'invio del proprio parere alla sede regionale per la RAI unitamente alle registrazioni visionate; la sede regionale provvede ad inviare le registrazioni alla struttura centrale di RAI Parlamento e, una volta ricevuta l'approvazione, alla messa in onda nel trimestre di riferimento.

contenuto/efficacia Il Comitato è affiancato dall'Ufficio nell'attività di riconoscimento e garanzia, ai soggetti individuati dalla legge, l'esercizio del diritto di accesso alla programmazione a diffusione regionale del concessionario pubblico radiotelevisivo (RAI VENETO).

Assistenza al funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (Corecom Veneto)

Descrizione servizio Predisposizione ordine del giorno delle sedute del Comitato, convocazione, verbalizzazione delle sedute e trasmissione delle decisioni agli uffici.

Struttura competente Ufficio Supporto Corecom
telefono: 041 2701672
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione Su richiesta del Presidente del Comitato con predisposizione della proposta di ordine del giorno da parte del Dirigente dell'Ufficio.

Standard di qualità:

tempestività nello stesso giorno della richiesta del Presidente l'ufficio provvede ad inviare il preavviso di convocazione; segue l'invio della lettera di convocazione non appena presa visione dell'ordine del giorno firmato dal Presidente.

contenuto/efficacia Il Presidente del Comitato è affiancato dall'Ufficio nell'attività di gestione dell'organo collegiale.

Esercizio del diritto di rettifica

Descrizione servizio Supporto al Comitato nell'esame delle richieste di rettifica da parte di chiunque si ritenga leso nei propri interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni radiotelevisive locali contrarie a verità.

Struttura competente Ufficio Supporto Corecom
telefono: 041 2701672
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione Su richiesta del soggetto che si ritenga leso nei propri interessi morali o materiali da una trasmissione radiofonica o televisiva locale (compresa RAI VENETO); su richiesta della emittente televisiva o radiofonica che ritenga che non ricorrano le condizioni per la rettifica.

Standard di qualità:

tempestività Il Comitato si pronuncia entro 5 giorni.

Se il Comitato ritiene fondata la richiesta, emana l'ordine di rettifica che deve essere messa in onda entro le ventiquattro ore successive. Nella prima seduta utile, il Comitato esamina l'istruttoria in merito all'avvenuta oppure alla mancata ottemperanza all'ordine di rettifica assumendo una delle seguenti decisioni:

- presa d'atto dell'avvenuta ottemperanza all'ordine di rettifica, con conseguente chiusura del procedimento e dandone comunicazione all'AGCOM;

- presa d'atto dell'intenzione di non ottemperare all'ordine di rettifica oppure della mancata comunicazione da parte della emittente, con conseguente trasmissione della pratica all'AGCOM.

L'ufficio provvede sollecitamente ad inviare all'AGCOM la decisione del Comitato, dandone comunicazione anche al soggetto segnalante e all'emittente radiofonica o televisiva.

Messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito (c.d. MAG) durante le campagne elettorali e referendarie

Descrizione servizio Autorizzazione alla messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Determinazione ed erogazione dei rimborsi ministeriali spettanti alle emittenti.

Struttura competente Ufficio Supporto Corecom
telefono: 041 2701672
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione Su richiesta delle radio e televisioni locali che comunicano l'intenzione di trasmettere messaggi a titolo gratuito (utilizzando il modello MAG 1 dell'AGCOM);
su richiesta dei soggetti politici di trasmettere i propri messaggi autogestiti gratuiti (utilizzando il modello MAG 3 dell'AGCOM);
su richiesta delle radio e televisioni locali di erogazione del successivo rimborso ministeriale (utilizzando modello predisposto dal Tavolo tecnico dei Dirigenti dei Corecom).

Standard di qualità:

tempestività **Trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti:** entro il termine stabilito dalla relativa delibera AGCOM le emittenti radiotelevisive manifestano al Corecom la propria disponibilità alla messa in onda dei messaggi; entro il successivo termine stabilito dalla relativa delibera AGCOM i soggetti politici indicano al Corecom le emittenti scelte per la messa in onda dei propri messaggi. Terminata l'istruttoria sull'ammissibilità delle richieste l'ufficio procede sollecitamente al sorteggio per l'ordine di collocazione dei messaggi nella programmazione radiotelevisiva.

Determinazione ed erogazione dei rimborsi ministeriali:

le emittenti radiotelevisive inviano al Corecom le rendicontazioni dei messaggi effettivamente trasmessi, come attestati congiuntamente dalla emittente e dal soggetto politico; al termine della verifica delle rendicontazioni l'Ufficio predispone un prospetto riportante gli importi spettanti a ciascuna emittente, sulla scorta di quanto stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Successivamente il prospetto viene presentato per l'approvazione del Comitato; segue l'adozione del decreto di impegno di spesa e di autorizzazione alla liquidazione dei rimborsi.

**contenuto/
efficacia**

Il Comitato è affiancato dall'Ufficio nell'attività volta a consentire ai soggetti politici la messa in onda gratuita dei propri messaggi in occasione delle campagne elettorali e referendarie; l'Ufficio altresì affianca il Comitato nell'attività di determinazione ed erogazione del rimborso ministeriale alle emittenti radiotelevisive locali.

Monitoraggio delle emittenti televisive locali in periodo elettorale o referendario

Descrizione servizio Attività di monitoraggio e successiva attività istruttoria per le decisioni del Comitato volte ad assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici nel corso delle trasmissioni televisive di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

Struttura competente Ufficio Supporto Corecom
telefono: 041 2701672
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione Su decisione del Comitato, il quale approva anche l'elenco delle emittenti televisive locali da monitorare.

Standard di qualità:

tempestività **Attività di monitoraggio (nel corso delle campagne elettorali o referendarie):** la ditta incaricata dell'esame delle trasmissioni televisive procede all'invio del report con cadenza settimanale. Ciascun report viene redatto cumulando i dati rilevati nei report precedenti.

L'esame del report settimanale viene inserito all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, che procede al riscontro di eventuali ipotesi di squilibrio informativo.

L'ufficio provvede tempestivamente a far pervenire alle emittenti televisive locali interessate gli eventuali inviti al riequilibrio formulati dal Comitato; in ogni caso, procede ad inviare settimanalmente a ciascuna emittente monitorata la parte del report relativa alla propria programmazione.

Procedimento sanzionatorio (al termine delle campagne elettorali o referendarie): la ditta incaricata dell'esame delle trasmissioni televisive procede all'invio del report finale, che riporta i dati dell'intero periodo (30 giorni) di monitoraggio.

L'esame del report finale viene inserito all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, che procede a verificare per ciascuna emittente se vi sia stato un sostanziale equilibrio tra i soggetti politici disponendo, in caso contrario, l'avvio d'ufficio del procedimento sanzionatorio.

A seguito della decisione del Comitato, l'ufficio provvede tempestivamente ad invitare l'emittente, ritenuta in situazione di squilibrio informativo, a formulare le proprie controdeduzioni.

L'ufficio procede all'istruttoria sottoponendone l'esito al Comitato nella prima seduta utile; il Comitato assume la decisione di proporre all'AGCOM l'archiviazione del procedimento oppure di ritenere la sussistenza della violazione in materia di par condicio elettorale.

L'ufficio provvede tempestivamente a far pervenire all'AGCOM la proposta del Comitato; una volta pervenuta la decisione dell'AGCOM, l'ufficio provvede a darne comunicazione al Comitato nella prima seduta utile.

**contenuto/
efficacia**

Il Comitato è affiancato dall'Ufficio nell'attività di vigilanza sul rispetto, da parte delle emittenti televisive locali, dell'equilibrio informativo dei programmi di informazione nel corso delle campagne elettorali e referendarie.

Segnalazione di violazione della normativa in materia di par condicio elettorale

Descrizione servizio Attività istruttoria per consentire la verifica, da parte del Comitato, della sussistenza delle violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale commesse da emittenti radiotelevisive locali o da pubbliche amministrazioni

Struttura competente Ufficio Supporto Corecom
telefono: 041 2701672
posta elettronica: corecom@consiglioveneto.it

Modalità di erogazione su segnalazione del soggetto politico interessato;
d'ufficio in caso di nota pervenuta da un soggetto privato oppure da una pubblica autorità

Standard di qualità:

tempestività **entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione/nota:** valutazione della ammissibilità della segnalazione/nota e richiesta di controdeduzioni alla emittente radiotelevisiva/pubblica amministrazione;

entro 3 giorni lavorativi al pervenire delle controdeduzioni: richiesta di convocazione del Comitato;

entro 1 giorno lavorativo dalla decisione del Comitato: invio all'AGCOM della decisione con la quale il Comitato propone di ritenere accertata la violazione oppure di archiviare il procedimento

contenuto/efficacia Il Comitato è affiancato dall'Ufficio nell'attività di vigilanza sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni o delle emittenti radiotelevisive, della *par condicio* nel corso delle campagne elettorali e referendarie